

## CIRCOLARE N° 4 DEL 12 – 3 - 2012

Oggetto: modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni di servizi – ulteriori chiarimenti

Facendo seguito alla nostra circolare n° 2 del 23-2-2012 vi forniamo alcune ulteriori delucidazioni in merito alle modifiche alla normativa IVA sulle prestazioni di servizi intracomunitari e sull'acquisto dei medesimi. Come già detto la nuova normativa entra in vigore il prossimo 17 marzo.

Per le prestazioni di servizi generici da/a soggetti UE (titolari di partita IVA nel Paese di stabilimento) è stato definitivamente chiarito che:

- il momento di effettuazione dei servizi effettuati da soggetti UE non coincide più con il momento del pagamento bensì con il momento di ultimazione dei medesimi. Ne consegue che il fornitore di servizi generici dovrà emettere la fattura al più tardi nel giorno di ultimazione del servizio reso. E' stato previsto che nella fattura debba essere indicata la data di ultimazione del servizio reso;
- per i servizi con prestazioni periodiche la data di effettuazione si considera in base alla data di maturazione dei corrispettivi. Ne consegue che il prestatore dovrà emettere più fatture in relazione al suo diritto a riscuotere i corrispettivi contrattualmente previsti;
- per i servizi con durata oltre la fine dell'anno, la prestazione si intende eseguita al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione della prestazione medesima. Pertanto il prestatore, se non ha già ricevuto degli acconti o se non sono previsti corrispettivi periodici, dovrà emettere la fattura alla fine di ciascun anno solare;
- l'acquirente italiano deve adempiere ai propri obblighi soltanto dopo il ricevimento della fattura estera anche se arriva con notevole ritardo;
- nel caso la fattura non arrivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, esiste l'obbligo di regolarizzare l'operazione mediante emissione dell'autofattura entro il mese successivo. In sostanza quindi il committente italiano che non riceve la fattura dal prestatore estero (UE) ha tempo almeno due mesi per attendere la fattura estera ed, eventualmente, procedere con l'autofatturazione (art. 46 DL 331/93);
- per i servizi "generici" (art. 7 ter DPR 633/72) non è più possibile procedere con l'emissione dell'autofattura, bisogna obbligatoriamente procedere con l'integrazione. Quando arriva la fattura straniera l'operatore italiano, deve provvedere all'integrazione entro la fine del mese di ricevimento. L'integrazione consiste nella annotazione, direttamente sulla fattura estera, dell'IVA o dell'eventuale titolo di non imponibilità o di esenzione secondo la normativa italiana;
- ovviamente è possibile emettere la fattura in anticipo rispetto al momento ultimo (ultimazione del servizio), o emettere fatture di acconto con cadenze periodiche;
- per l'omessa integrazione della fattura estera o per il ritardo nella registrazione è prevista la sanzione dal 100% al 200% dell'IVA relativa.
- l'obbligo di emissione dell'autofattura resta per l'acquisto di servizi non "generici" ossia: prestazioni relative ad immobili, trasporti di persone, servizi di ristorazione e catering, noleggi a breve termine di mezzi di trasporto, prestazioni relative all'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche ed educative.

Anche per quanto riguarda le prestazioni di servizi da/a soggetti non UE vige il nuovo criterio di determinazione del momento di ultimazione del servizio, quindi il soggetto italiano che ha ricevuto un servizio dovrà emettere l'autofattura nel momento in cui il servizio è stato ultimato, anche se non ha ancora ricevuto la fattura dal soggetto extra UE.

Relativamente agli acquisti di beni da soggetti non UE permangono le regole attualmente in vigore: se si tratta di importazione documentata da bolletta doganale si registra quest'ultimo documento se, invece, l'unico documento è la fattura estera, bisogna fare l'autofattura.

\* \* \* \* \*

Lo studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento